

**CONTRATTO ACCESSIVO TRIENNALE PER L’AFFIDAMENTO IN-HOUSE  
DI ATTIVITA’ GENERALI PER IL PERIODO 2014-2016– ANNUALITA’ 2014**

TRA

La Provincia di Roma, con sede in Roma, Via IV novembre n. 119/A, nella persona del Ragioniere Generale Dott. Marco Iacobucci, nato a Roma il giorno 17 luglio 1966, per la carica domiciliato presso la sede dell’Amministrazione Provinciale,

E

Capitale Lavoro (di seguito anche “la Società”), con sede in Roma, Via Beniamino Franklin,8 nella persona dell’Amministratore Delegato Dott Claudio Panella nato a Roma, il 21.1.1955, per la carica domiciliato presso la sede della Società;

di seguito, congiuntamente

PREMESSO

che il Consiglio Provinciale di Roma nella seduta del 24 giugno 2002 ha adottato la deliberazione n. 183 concernente la costituzione della società denominata Capitale Lavoro S.p.A., di proprietà per il 60% della Provincia di Roma e per il 40% del Formez, con conseguente approvazione del relativo Statuto, ai sensi del Testo Unico sull’Ordinamento degli Enti Locali D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni;

che con atto a rogito del Notaio De Facendis Michele in data 2 agosto 2002 rep. n. 94817 racc. n. 7317, si è costituita la predetta Società con capitale sociale pari ad € 250.000,00 (euro duecentocinquantamila/00) interamente sottoscritto;

che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 796 del 2 ottobre 2002, sono stati definiti gli indirizzi per lo svolgimento delle attività della Società Capitale Lavoro S.p.A.:

che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 211 del 8 novembre 2007, è stato disposto l’acquisto dell’intera quota di partecipazione della Società Capitale Lavoro S.p.A. detenuta dal Formez, nell’intento di consentire alla Provincia di Roma un più efficace presidio dei meccanismi di governo della propria partecipata. La relativa cessione di azioni è avvenuta con atto a rogito del Notaio Luciano Fiumara del 15 settembre 2009 repertoriato al n. 25143 raccolta n. 14913;

che con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 219 del 20 novembre 2007 è stata approvata la modifica dello Statuto della Società Capitale Lavoro S.p.A. al fine di adeguarlo alle prescrizioni dell’art. 1, comma 729 della Legge 296/2006 (Legge finanziaria per il 2007), in ordine alla composizione del Consiglio di Amministrazione, modifica registrata con atto a rogito del Notaio Fiumara in data 20 ottobre 2008 repertoriato al n. 25208 racc. 14963;

che con atto a rogito del Notaio Luciana FIUMARA, in data 30 maggio 2013, rep. n. 27551 raccolta n. 16712, si è aumentato il capitale sociale della società Capitale Lavoro S.p.A. a €1.000.000,00;

che con atto di fusione rep.n.27720-raccolta n. 16842 le società Provinciattiva S.P.A. e Capitale Lavoro spa si sono dichiarate fuse per incorporazione della società Provinciattiva Spa nella società capitale Lavoro Spa;

che ai sensi dell’art. 2 dell’atto di fusione *“per effetto della fusione sono annullate senza sostituzione tutte le azioni della società “Provinciattiva Spa”...e non si procede pertanto ad*

*assegnazione delle azioni dell'incorporante all'incorporata né ad un aumento di capitale dell'incorporante" e che "lo statuto della società incorporante è quello vigente della Capitale Lavoro Spa , modificato relativamente all'oggetto sociale in conformità al progetto di fusione"*

che , ai sensi dell'art. 4 dell'atto di fusione "la Capitale Lavoro Spa con unico socio, subentra di pieno diritto e a titolo universale in tutto il patrimonio attivo e passivo dell'incorporata provinciattiva Spa con unico socio, ed in tutte le sue ragioni, azioni e diritti come in tutti gli obblighi, impegni e passività di qualsiasi natura, tanto anteriori che posteriori. Ogni persona, ente od ufficio, sia pubblico che privato, resta pertanto fin d'ora autorizzato senza bisogno di ulteriori atti o concorsi e con suo esonero da ogni responsabilità, a trasferire ed intestare all'incorporante Capitale Lavoro Sopa, con unico soacio, tutti i beni, gli atti, documenti, depositi cauzionali od altro titolo, polizze, conti attivi e passivi attualmente intestati o intitolati alla Provinciattiva Spa con unico socio";

La società supporta le strutture della Provincia di Roma nelle funzioni fondamentali relative a:

- a) programmazione economica con particolare riferimento allo sviluppo del territorio, alla gestione dei patti territoriali, all'utilizzo dei fondi strutturali europei;
- b) pianificazione territoriale generale e supporto alla progettazione tecnica degli enti locali; tutela ambientale e servizi ecosistemici;
- c) pianificazione e progettazione delle reti infrastrutturali e informatiche, con riferimento al potenziamento di reti informative e di collegamento a servizio dell'ente proprietario e dei comuni dell'area metropolitana;
- d) strutturazione di sistemi coordinati di gestione dei servizi pubblici, nonché organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito metropolitano;
- e) servizi di supporto alle attività di assistenza tecnica e amministrativa organizzati dall'ente proprietario per le amministrazioni comunali e le relative forme associate;
- f) promozione e coordinamento dello sviluppo economico e sociale con particolare riferimento alla gestione dei servizi per l'impiego e formazione professionale, in coerenza con gli obiettivi di valorizzazione e potenziamento del ruolo strategico delle funzioni degli enti locali in materia di politiche attive per il lavoro inclusa la formazione professionale.

che la Società nel perseguire i propri scopi ai sensi dell'art. 2247 c.c., si ispira ai principi generali dell'interesse pubblico e si richiama agli indirizzi fissati in tema di lavoro e formazione professionale dalla legislazione vigente;

con deliberazione del commissario n. 98-24 del 25.6.2013 è stata approvata la modifica dello Statuto delle dello Statuto della Società Capitale Lavoro S.p.A. in merito all'aumento di capitale sociale pari a €1.000.000,00

che la Società ha per oggetto le attività di supporto all'esercizio delle funzioni amministrative dell'ente proprietario comprensive delle funzioni fondamentali e delle altre funzioni amministrative attribuite all'ente proprietario medesimo dall'articolo 118 della Costituzione nonché quelle attribuite e delegate da altri Enti della Pubblica Amministrazione;

#### CONSIDERATO

che, come chiarito dalla giurisprudenza nazionale e comunitaria, una Pubblica Amministrazione può adempiere ai compiti di interesse pubblico ad essa incombenti esternalizzando i medesimi attraverso i meccanismi dell'appalto, della concessione ovvero operando direttamente mediante

propri strumenti amministrativi e tecnici, tra i quali rientra anche il ricorso ad altre entità giuridiche di diritto privato rispetto alle quali l'amministrazione detenga un controllo ed un potere di indirizzo analoghi a quelli esercitati nei confronti dei propri uffici (cd. "*in house providing*");

che le attività oggetto del presente contratto sono svolte esclusivamente a favore ed a supporto della Provincia di Roma la quale, in considerazione della totale partecipazione al Capitale Sociale di Capitale Lavoro S.p.A., esercita di fatto un controllo effettivo su di essa, analogo a quello esercitato sui Servizi che attuano funzioni di propria competenza istituzionale;

che le attività di cui al punto precedente riguardano servizi strumentali e non servizi pubblici locali di rilevanza economica ;

#### DATO ATTO

che il capitale sociale della Società è di Euro 2.050.000,00 (euro unmilione/00);

che il vigente Statuto della predetta Società è conforme alle nuove disposizioni in materia di diritto societario ed all'attuale quadro legislativo, regolamentare e giurisprudenziale nazionale e comunitario in tema di società *in house*;

che, particolare, l'organo amministrativo, anche in riduzione dei propri poteri deve avere una organizzazione tale da garantire che l'Ente proprietario svolga un'attività di indirizzo, programmazione, vigilanza e controllo, essendo considerate le attività stesse svolte dalla società, strumentali a quelle svolte dall'ente proprietario;

che a tal fine, l'organo amministrativo, dove rispettare le direttive che la Provincia di Roma dispone in merito al controllo analogo e tutte le altre normative vigenti;

#### VISTE

la deliberazione del Commissario Straordinario n. 199-21 del 12 marzo 2014, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione Annuale 2014, il Bilancio Pluriennale 2014-2016 e la Relazione Previsionale e Programmatica, e la deliberazione del Commissario Straordinario n. 221-29 del 3.4.2014, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2014 e il Piano Degli Obiettivi aziendale (PDO aziendale) per la società *in house* per l'esercizio finanziario 2014;

il verbale di assemblea ordinaria 23.4.2014 , con cui la Società Capitale Lavoro S.p.A. ha adottato il Piano Operativo Annuale (POA) ai sensi dell'art. 4 comma 4 dell'allegato all'art. 32-bis del Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

#### CONSIDERATO

che, sin dalla sua costituzione, Capitale Lavoro S.p.A. ha operato attraverso lo strumento della delegazione interorganica di servizi tipico dell' *in house providing*, per conto di numerose strutture della Provincia, fornendo servizi strumentali di varia natura contemplati nell'oggetto sociale;

che, tuttavia, relativamente a talune linee di attività l'integrazione tra l'azione dell'Amministrazione committente e della Società affidataria ha raggiunto un livello tale da rendere opportuno che il ricorso ai servizi offerti da quest'ultima nei casi di cui trattasi assuma nel medio periodo carattere di continuità;

che con deliberazione della Giunta Provinciale n. 903/41 del 27 ottobre 2010 è stato approvato lo schema di Contratto Quadro per le società in house che erogano servizi strumentali all'attività della Provincia;

che con il Contratto Quadro sono disciplinate le modalità di esercizio delle attività propedeutiche, generali e di supporto all'esercizio del controllo analogo che le società in house svolgono per conto dell'Amministrazione, nel rispetto del combinato disposto degli art. 13, commi 1 e 2, del Decreto Legge 223/2006 e 3, commi 27 e 29, della legge 244/2007;

nelle more di approvazione del contratto quadro 2014-2016 esercizio finanziario 2014 per la Società Capitale Lavoro S.p.A., predisposto sulla base del modello approvato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 903/41 del 27 ottobre 2010 si ritiene applicabile il contratto quadro 2013.2015 approvato dal Direttore Generale con determinazione annotata con RU 4856 del 6.9.2013;

che nel Contratto sopra richiamato sono individuate le attività generali propedeutiche, di supporto e generali che la Provincia intende affidare alla Società per l'esercizio finanziario;

che tali linee di attività sono individuate nei documenti di programmazione societaria per l'anno 2014 costituiti dal PDO aziendale, approvato con deliberazione del commissario n. 221-29 del 3.4.2014 e dal POA approvato dall'Assemblea dei Soci in data 23.4.2014

che le linee di attività di supporto alle funzioni della Provincia di Roma sono le seguenti:

- attività di formazione e aggiornamento del personale;
- attività di gestione e manutenzione della sede legale della società
- servizi gestionali relativi allo svolgimento delle attività previste nel contratto Quadro;
- definizione di procedure ad evidenza pubblica per la selezione di soggetti idonei alla fornitura di beni e servizi;
- studi preliminari, analisi di dettaglio, selezione ed implementazione di attrezzature hardware e software per la gestione di dati digitali;
- attività di studio, analisi dei servizi connessi all'attuazione ex DLgs. 231/2001 DLgs. 33/2013 L192/2012
- attività propedeutiche di studio, ricerca analisi e progettazione preliminari alla realizzazione delle attività di supporto tecnico alle amministrazioni comunali del territorio provinciale

che il Contratto Quadro dispone che i dirigenti provinciali cui competono le attività in esso richiamate stipulano i Contratti Accessivi di propria competenza, nei quali deve essere specificato e dettagliato il contenuto delle prestazioni che la società è chiamata a svolgere nel corso dell'esercizio definendo nell'ambito dei singoli Contratti Accessivi i corrispettivi per lo svolgimento delle attività;

Tanto premesso,

## SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

### ARTICOLO 1

#### PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

### ARTICOLO 2

#### OGGETTO

Il presente accordo prevede e disciplina, ai sensi delle disposizioni legislative vigenti e dello Statuto della Società, i rapporti tra Provincia di Roma e Capitale Lavoro S.p.A. in merito all'affidamento alla Società delle attività generali, propedeutiche e funzionali alla esecuzione delle commesse affidate dagli Uffici provinciali, a cui va applicata la disciplina del Contratto Quadro approvata con deliberazione di Giunta provinciale n. 903/41 del 27/10/2010

Le prestazioni della Società connesse allo svolgimento del presente contratto possono essere modificate annualmente dal socio pubblico, a seguito delle decisioni assunte in sede di programmazione annuale e pluriennale di bilancio da parte degli organi politici della Provincia di Roma.

### ARTICOLO 3

#### DURATA

Il presente contratto accessivo ha durata fino al 31.12.2014

L'eventuale proroga deve essere oggetto di apposito accordo tra le parti, nel rispetto delle norme al tempo vigenti.

Ai sensi dell'art. 1373, 2° comma e 1671 del Codice Civile, la Provincia di Roma si riserva la facoltà di esercitare il recesso unilaterale del contratto in oggetto.

### ARTICOLO 4

#### MODALITA' DI SVOLGIMENTO

Le modalità di svolgimento delle attività affidate ai sensi dell'art. 2 sono concordate con la Provincia, in ragione delle specifiche esigenze connesse a ciascuna delle attività affidate e della dimensione dei fabbisogni da soddisfare in corso d'anno.

### ARTICOLO 5

#### CORRISPETTIVI

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 del presente contratto, la Provincia di Roma riconosce a Capitale Lavoro S.p.A., a titolo di corrispettivo, l'importo di Euro 2.950.000 esclusa IVA, per l'intera durata del contratto prevista all'art. 3.

Nel corso della durata contrattuale si può procedere, ove necessario, alla modifica od integrazione delle attività di cui all'art. 2, rimodulando l'entità dei corrispettivi dovuti alla Società.

Il pagamento del corrispettivo previsto per le attività oggetto del presente contratto è effettuato, in deroga alle modalità previste dall'art. 5 del Contratto Quadro annualità 2013 approvato con determinazione del Direttore Generale RU n. 4856 del 6.9.2013, con le seguenti modalità:

- a. anticipazione di importo pari al 50% dell'importo contrattuale previsto, al momento della sottoscrizione del presente Contratto Accessivo dietro presentazione di fattura per il relativo importo;
- b. la restante parte deve essere erogata secondo le seguenti modalità:
  - importo non superiore al 40% dell'importo contrattuale entro il 30.11.2014
  - la restante parte entro il 31.1.2015 dietro presentazione della relativa fattura e di una relazione analitica sulle attività svolte.

La Società si impegna altresì a presentare, entro il 31 gennaio 2015, una relazione analitica sulle attività svolte nell'anno 2014 in attuazione del presente contratto.

## ARTICOLO 6

### IMPEGNI DELLA SOCIETÀ

Nello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, Capitale Lavoro S.p.A. deve conformarsi agli indirizzi generali formulati dall'Amministrazione provinciale ai fini dell'esercizio delle attività di controllo delle società *in house*, disciplinato dall'art. 32-bis del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e relativo allegato. A tal fine, la Società si impegna a redigere un rapporto trimestrale sullo svolgimento delle attività affidate alla stessa in forza del presente Contratto, secondo le modalità indicate dalla Provincia nell'ambito della disciplina contenuta nel richiamato art. 32-bis.

La Società opera utilizzando proprio personale interno e, ove necessario e previo accordo con il socio pubblico, ricorrendo a risorse esterne, nel rispetto della normativa regionale, nazionale e comunitaria in essere e del regolamento interno vigente in materia.

In caso di stipula di contratti di lavoro finalizzati allo svolgimento delle attività di cui all'art. 2 - fermi restando il rispetto dei principi generali di pubblicità, trasparenza e concorsualità e delle disposizioni specifiche che prevedono a carico delle Amministrazioni pubbliche divieti o limitazioni alle assunzioni del personale e conferimento di incarico a consulenti esterni – la Società deve assicurare l'osservanza dei vincoli temporali connessi alla durata del presente contratto e prevedere clausole risolutive collegate alla copertura di spesa dei progetti, a risoluzioni o recessi anticipati ovvero a riduzioni delle attività da parte della Provincia, e più in generale ad ogni situazione che possa incidere su durata e copertura finanziaria dei rapporti conseguenti al presente contratto.

La Società, nella stipula dei contratti individuali di lavoro, deve assicurarsi che siano assunti impegni in ordine al rispetto delle disposizioni in materia di assicurazione sociale e previdenziale e di assunzioni obbligatorie nonché di quelle sulla sicurezza sul lavoro e sui limiti di spesa previsti dalla normativa vigente.

Nella esecuzione del presente contratto, la Società deve adeguare le proprie procedure di acquisizione di beni e servizi da terzi ai principi disciplinati dalla normativa, nazionale e comunitaria, e dalla regolamentazione interna.

La Società è l'unico responsabile di qualsiasi perdita, danno o pregiudizio arrecato a terzi (compreso il proprio personale) conseguente all'esecuzione del contratto; è altresì responsabile direttamente della relativa compensazione ed è tenuta a risarcire la Provincia degli eventuali danni arrecati alla stessa in conseguenza delle azioni intraprese per il conseguimento degli obiettivi assegnati.

La Società è tenuta a comunicare immediatamente alla Provincia qualunque impedimento atto ad influenzare l'applicazione del contratto e a fornire tutte le informazioni necessarie per addivenire ad una soluzione concordata di eventuali criticità e/o problematiche.

La Società deve garantire in ogni tempo la Provincia da ogni e qualsiasi pretesa di terzi derivante dall'inosservanza ed inadempienza anche parziale delle norme contrattuali.

#### ARTICOLO 7

##### PENALITÀ

Fatto salvo il caso di forza maggiore, nell'ipotesi di mancato o immotivato ritardo nell'espletamento delle attività nei termini precedentemente prefissati, potrà essere applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare del contratto per ogni giorno di ritardo. Detto importo sarà trattenuto sul primo mandato di pagamento successivo all'addebito.

#### ARTICOLO 8

##### RISOLUZIONE

In caso di inadempienze di particolare gravità nell'espletamento delle attività o di interruzione totale o parziale delle attività medesime non dipendenti da cause di forza maggiore, la Provincia, previa messa in mora rimasta senza effetto, può risolvere il contratto.

E' altresì consentita la risoluzione immediata del contratto senza diffida e di diritto nei seguenti casi:

- incapacità da parte della Società, accertata dai competenti Uffici provinciali, di svolgere le attività affidate secondo le modalità disciplinate dall'art. 4;
- ripetuti inadempimenti, contestati dai competenti Uffici provinciali, in un numero pari ad almeno tre ed incidenti sull'economia del rapporto.

#### ARTICOLO 9

##### CONTROVERSIE

Per la risoluzione di eventuali controversie sorte tra le Parti e non risolte amichevolmente sarà competente, in via esclusiva, il foro di Roma.

#### ARTICOLO 10

##### RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano alla riservatezza sui dati e su quanto venuto a conoscenza durante l'esercizio delle attività comuni, impegnandosi sin dalla data di sottoscrizione del presente contratto a non divulgare notizie, documenti, elaborati progettuali, ricerche e dati statistici frutto delle attività comuni, senza il reciproco preventivo accordo scritto.

#### ARTICOLO 11

##### PROPRIETA' INTELLETTUALE.

Gli archivi, le banche dati, i rapporti, gli studi, ed ogni altro documento in qualsiasi formato prodotti per la realizzazione dei servizi affidati, rimangono di esclusiva proprietà della Provincia di Roma. Il loro eventuale utilizzo da parte della Società deve essere preventivamente ed espressamente autorizzato dal Nucleo Direzionale, istituito dalla Provincia di Roma ai sensi dell'art. 32-bis del Regolamento sulla Organizzazione degli Uffici e dei Servizi e del relativo allegato, denominato "Modalità di esercizio delle attività di programmazione e controllo delle società *in house*".

## ARTICOLO 12

### TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La Società si impegna ad adempiere agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136, nell'ipotesi in cui ai fini della realizzazione delle attività affidate dalla Provincia di Roma instauri rapporti con terzi fornitori di beni e servizi.

Le Parti convengono che, se una o più delle transazioni finanziarie di cui al presente contratto saranno eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane S.P.A., il contratto si intenderà automaticamente risolto di diritto, in forza dell'art. 3, comma 8, della citata Legge n. 136/2010.

## ARTICOLO 13

### NORME FINALI

Il presente contratto viene redatto in carta legale mediante scrittura privata da registrare solo in caso d'uso.

Per tutto quanto non previsto dal presente accordo le Parti concordemente rinviando alle norme del Codice Civile ed a quelle di interesse per gli Enti Locali vigenti in materia.

Per CAPITALE LAVORO S.p.A

Dott. Claudio PANELLA

Per la PROVINCIA DI ROMA

Dott. Marco IACOBUCCI